



**COMUNE DI CHIESA IN VALMALENCO**  
 PROVINCIA DI SONDRIO

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 5 Reg. Delib.**

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2021 - CONFERMA ALIQUOTE DELL'ANNO 2020**

L'anno 2021 addì 29 del mese di Marzo alle ore 18.30 , previa notifica degli inviti personali avvenuta tramite pec e notifica all'indirizzo dichiarato, si è svolto il Consiglio Comunale in videoconferenza con il programma Lifesize in conformità ai criteri fissati con decreto sindacale in data 14.04.2020, sessione ordinaria prima convocazione

Sono presenti:

**PETRELLA RENATA**  
**LONGHINI ALESSANDRO**  
**NANI RENATO**  
**PEDRAZZI SIMONA**  
**PAROLINI ANDREA**  
**FOLATTI FRANCESCA MARIA**  
**VEDOVATTI GIOSUE'**  
**GAGGI ARTURO**  
**LONGHINI MIRIAM**  
**PEDROTTI CRISTIAN**  
**DELL'AGOSTO LORENA**

Presenza
<b>SI</b>
<b>SI</b>
<b>SI</b>
<b>SI</b>
<b>SI</b>
<b>SI</b>
<b>SI</b>
<b>SI</b>
<b>SI</b>
<b>SI</b>
<b>SI</b>

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa SONGINI PAOLA.

L'Avv. PETRELLA RENATA nella sua qualità di Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell'argomento all'oggetto.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

**CONSIDERATO** che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

**PRESO ATTO** che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

**VERIFICATO** che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

**RILEVATO** che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

**VERIFICATO** che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

**PRESO ATTO** che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

**RILEVATO** che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

**PRESO ATTO** che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D", che resta pari allo 0,76%;

**VISTO** il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

**VISTO** il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

**VISTO** il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento; considerato che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

**VISTO** il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento; tenuto conto di quanto previsto dalla lettera d) del comma 758 che prevede l'esenzione per i terreni agricoli ricadenti in aree montane delimitate ai sensi dell'art.15 della legge 27/12/1977, n.984 sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze

n.9 del 14/6/1993; ricadendo il Comune di Chiesa in Valmalenco in area montana i suddetti terreni agricoli esenti;

VISTO il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 754, che stabilisce l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

PRESO ATTO che con la Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020 il MEF ha chiarito che l'obbligo di compilazione del prospetto delle aliquote della nuova IMU, ai sensi del comma 757, inizierà a decorrere dall'adozione dell'apposito decreto;

CONSIDERATO che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

ALIQUOTE			tipo di immobile
base	massima	minima	
0,50%	0,60%	0,00%	abitazione principale di lusso A/1 - A/8 - A/9
0,10%	0,10%	0,00%	fabbricati rurali strumentali
0,10%	0,25%	0,00%	"beni merce"
0,76%	1,06%	0,00%	terreni agricoli
0,86%	1,06%	0,76%	Fabbricati gruppo "D"
0,86%	1,06%	0,00%	altri immobili

ATTESO che l'articolazione delle aliquote per l'anno 2021 non subirà variazioni rispetto all'anno 2020 e vengono riassunte nel prospetto indicato nel dispositivo;

RIMARCATO che, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel Regolamento in materia di IMU, si rinvia alle norme vigenti inerenti alla imposta IMU e anche in riferimento alla legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267:

- a) Responsabile servizio interessato:
- b) Responsabile del servizio finanziario:

Presenti e votanti 11

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano,

### **DELIBERA**

- tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare, come espresso in premessa, la conferma delle aliquote IMU per l'anno 2021 come già applicate nel 2020;
- di applicare le suddette aliquote alle casistiche indicate nel prospetto seguente:

TIPOLOGIA IMMOBILI	ALIQUOTA IMU 2021
abitazione principale di lusso A/1 - A/8 - A/9 A/1 - A/8 - A/9	0,50%
fabbricati rurali ad uso strumentali	0,00%
"beni merce"	0,20%
terreni agricoli	0,00%
D/1 opifici	1,06%
D/2 alberghi e pensioni	0,86%
C/1 negozi, bar, ristoranti	0,86%
Aree fabbricabili	1,06%
Altri immobili non compresi nei precedenti	1,06%

- di dare atto che la presente deliberazione con il prospetto allegato sarà pubblicata nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima e le aliquote saranno pubblicate sul sito del Comune nella Sezione tributi.

Inoltre, con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano,

### **DELIBERA**

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



# Pareri

COMUNE DI CHIESA IN VALMALENCO

## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 4**

Ufficio Proponente: **Tributi - Affari Generali e Istituzionali - Commercio**

Oggetto: **APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2021 - CONFERMA ALIQUOTE DELL'ANNO 2020**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Tributi - Affari Generali e Istituzionali - Commercio)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **10/03/2021**

Il Responsabile di Settore

**Erica Pedrotti**

## Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **11/03/2021**

Responsabile del Servizio Finanziario

**Francesca Nana**

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to PETRELLA RENATA

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa SONGINI PAOLA

**PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara che copia della presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune il 21/04/2021, vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Chiesa in Valmalenco, 21/04/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa SONGINI PAOLA

Copia conforme all'originale.

Chiesa in Valmalenco,

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa SONGINI PAOLA

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Chiesa In Valmalenco, 29/03/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa SONGINI PAOLA